



# Città di Benevento

III SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA - MOBILITA' - SERVIZI CIMITERIALI

Via del Pomerio (Piazzale A. Iannelli) - 82100 Benevento

**Dirigente: ing. Maurizio Perlingieri**

Indirizzo Pec: [ambiente@pec.comunebn.it](mailto:ambiente@pec.comunebn.it)

tel.: 0824 772857 - 855 - 852 - 863

Prot. n. \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE SU INIZIATIVA DEL PRIVATO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'UTILIZZO E GESTIONE DI AREE VERDI COMUNALI, MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 54 DEL 07/12/2022**

### *Premesso che*

- Con Delibera di C.C. n. 54 del 07/12/2022 veniva approvato il Regolamento Comunale relativo all'utilizzo e gestione di aree verdi comunali mediante affidamento a soggetti esterni;
- l'art. 13 lett. b) del vigente regolamento prevede tra le forme di utilizzazione e gestione delle aree verdi comunali quella dell'adozione;
- con il termine adozione ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale si intende l'iniziativa di volontariato, quindi non identificabile come sponsorizzazione ai fini commerciali, finalizzata alla conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e con possibilità di svolgervi attività e gestire servizi ad esse inerenti, svolte da privati, associazioni, Enti o cittadini a titolo gratuito, e l'adozione si caratterizza per una maggiore cura dell'area rispetto a quella normalmente esercitabile dal Comune al fine di migliorarne la fruibilità da parte dei cittadini.

In ogni modo le attività compiute dall'affidatario nelle aree verdi comunali non possono limitare in alcuna maniera la funzione e la destinazione pubblica in origine assegnatagli.

L'iniziativa dell'Amministrazione Comunale è finalizzata essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche inserite negli elenchi pubblicati, di cui all'art. 11 comma 7, o individuate dai proponenti.

### *Tutto ciò premesso*

## **TRA**

Il Comune di Benevento (BN) rappresentato dal Dirigente del III Settore Ambiente ed Energia, Mobilità e Servizi Cimiteriali Dott. Ing. Maurizio Perlingieri, nato a Benevento il 07/04/1965 e domiciliato per la carica presso il Comune di Benevento Piazzale Iannelli C.F. 00074270620

## **E**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (nome e cognome) nato/a a \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_ (legale rappresentante, amministratore unico, privato cittadino ecc.) dell'attività denominata \_\_\_\_\_ (di seguito definito gestore)

Vista la richiesta presentata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_;  
Ritenuta la stessa conforme alle modalità di presentazione prescritte dal vigente regolamento

*si conviene e si stipula quanto segue*

## **ART.1 Oggetto**

Il Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a prendere in affidamento i luoghi di seguito indicati, meglio evidenziati nella planimetria allegata alla presente.

Luoghi (esatta individuazione dell'area verde):

---

---

## **ART.2 Obblighi a carico del soggetto affidatario**

**2.1** Le attività minime a carico del gestore definite dagli artt. 18 e 31 del vigente Regolamento sono:

- a) sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento rifiuti (con l'obbligo per l'affidatario di conferire i rifiuti organici e non, presso le specifiche discariche o i punti di raccolta autorizzati), oltre alla lotta alle erbe infestanti;
- b) cura delle fioriture, ove presenti;
- c) irrigazione;
- d) lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
- e) tutela igienica e rimozione di erbe infestanti, fogliame o oggetti abbandonati (con l'obbligo per l'affidatario di conferire tutti i rifiuti presso i punti di raccolta autorizzati);
- f) manutenzione e regolazione degli impianti d'irrigazione, ove presenti;
- g) potatura stagionale di siepi, di essenze arboree e arbustive o erbacce, ove presenti, (con l'obbligo per l'affidatario di conferire i rifiuti organici derivanti da tali prestazioni presso le specifiche discariche o i punti di raccolta autorizzati);
- h) segnalazione di atti vandalici, danneggiamenti o deturpamenti anche da parte di ignoti;
- i) eventuale servizio di apertura e chiusura dei cancelli di accesso, ove presenti, negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Le attività di manutenzione e cura del verde dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa.

Oltre le sopradette attività comuni, dovranno essere garantite per ciascun tipo di affidamento le ulteriori attività specifiche a seconda della convenzione stipulata.

**2.2** Tra le attività specifiche relative alle aree affidate in adozione per le adozioni (art. 31) rientrano i seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata;
- b) manutenzione minima delle attrezzature ludiche per garantirne la sicurezza e l'efficienza;
- c) controllo dei punti luce spenti o malfunzionanti;
- d) controllo di atti di vandalismo, di abbandono di rifiuti ingombranti;
- e) manutenzione e cura del patrimonio naturalistico e arboreo in particolare.
- f) sorveglianza e segnalazioni all'Amministrazione comunale;
- g) educazione al corretto uso del verde;
- h) altre forme e modalità concordate con l'Amministrazione comunale.

Ove esistenti gli impianti di irrigazione, il Comune si farà carico dei consumi di acqua, mentre l'affidatario si occuperà della loro manutenzione.

Ove gli impianti di irrigazione non sono esistenti è facoltà dell'affidatario realizzare l'impianto a proprie spese curandone la manutenzione (art.13 lett. b).

L'impianto sarà ceduto all'Amministrazione Comunale al termine della convenzione di affidamento. I consumi idrici saranno invece a carico dell'amministrazione. In alternativa l'affidatario dovrà far fronte alle necessarie attività di irrigazione mediante sistemi alternativi a propria cura e spese.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, sono soggetti titolati a richiedere l'adozione di un'area verde Enti pubblici, Enti no profit, (Associazioni di promozione sociale, Pro Loco, Circoli e Associazioni di volontariato, ecc.), e anche cittadini singoli o associati, comunque senza finalità lucrative;

Ulteriori attività, come da proposta avanzata dal gestore:

---

---

---

### **Sono inoltre previsti i seguenti oneri e garanzie a carico del soggetto affidatario:**

1. I soggetti affidatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi in conformità a quanto stabilito nel relativo atto di convenzione.
2. Sono, inoltre, a carico dell'affidatario le spese riguardanti la realizzazione e il funzionamento dei punti di ristoro, ove consentiti, secondo le modalità stabilite dagli Uffici competenti.
3. Il soggetto affidatario assume a proprio carico la responsabilità per danni a persone o cose provocati nel corso di espletamento delle attività di manutenzione e gestione, proposte e/o indicate nella convenzione stipulata.
4. Il soggetto affidatario prima di procedere a interventi manutentivi (sia pure migliorativi) diversi da quelli proposti e/o indicati nella convenzione stipulata dovrà acquisire il parere favorevole del competente Ufficio comunale. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
5. È vietata la cessione a terzi, anche parziale, della convenzione stipulata, mentre l'affidatario potrà avvalersi di soggetti esterni per effettuare a propria cura e onere le attività manutentive.
6. È fatto obbligo al soggetto affidatario di rispettare e mantenere le funzioni a uso pubblico dell'area a verde, oggetto dell'intervento, conformemente alla destinazione urbanistica; l'area interessata non potrà, pertanto, subire in alcun modo una trasformazione o una diversa destinazione d'uso rispetto a quella originaria.
7. Per l'occupazione delle aree verdi affidate non è dovuta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Per le targhe o i tabelloni relativi all'affidamento delle aree verdi l'affidatario non è tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità. L'affidatario delle aree verdi potrà segnalare la forma di presa in carico dell'area verde in oggetto secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento all'ufficio tributi.
8. Tutte le spese, le tasse dipendenti e conseguenti alla presa in carico dell'area verde, salvo quanto espressamente dalla relativa convenzione, sono a carico dell'affidatario, compreso l'onere di specifica polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Benevento da possibili danni a frequentatori, a passanti, comunque derivanti dall'utilizzo di strutture installate dall'affidatario stesso, ovvero da incuria della cosa data in custodia, oltre che specifica polizza a copertura di eventuali infortuni sul lavoro.

9. L'affidatario assume la responsabilità per danni a cose e persone imputabili alla conduzione dei lavori, nonché a difetti di gestione o manutenzione ordinaria e comunque derivanti dall'esecuzione della relativa convenzione, sollevandone contemporaneamente il Comune di Benevento.
10. All'atto del rilascio della sottoscrizione della convenzione dovrà essere prodotta la suddetta polizza assicurativa, che farà parte integrante della convenzione stessa.

### **ART.3 Visibilità del soggetto Gestore all'interno delle aree adottate.**

Ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento:

1. l'affidatario, in caso di adozione, potrà avvalersi della facoltà di segnalare la presa in carico dell'area, collocando all'interno dell'area verde stessa e nella posizione che riterrà più opportuna, previo nulla osta richiesto all'ufficio comunale competente, mediante apposizione di un cartello di modeste dimensioni che non potranno superare i 50 cm di altezza e i 70 cm di larghezza, o viceversa, in cui sia riportato il seguente tipo di dicitura, o similare: “ *La manutenzione di questa area è stata affidata dal Comune di Benevento alla ditta/cooperativa/associazione ecc. con sede in..... tel.....*”, oppure, per le aree affidate in adozione “*Il Comune ringrazia l'Associazione ....*”.
2. Andranno montati su supporti che offrano adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico con spigoli arrotondati e non andranno collocati in posizione tale da arrecare danni o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale. A tal fine dovrà essere richiesto nulla osta al Comando Polizia Municipale.
3. Ciascun cartello dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il logo dell'Amministrazione comunale

### **ART.4 Consegna dell'area**

L'area è data in consegna al gestore con quanto elencato di seguito:

---

---

---

---

Ogni variazione eventualmente proposta dal Gestore rispetto a quanto sopra elencato dovrà essere autorizzata dal III Settore Ambiente a seguito del rilascio dei necessari e prescritti pareri.

Qualora a seguito di eventuali sopralluoghi da parte dei funzionari del III Settore Ambiente o del Comando di Polizia Municipale venisse verificato un peggioramento dell'area rispetto alle condizioni iniziali, l'Ufficio afferente al suddetto medesimo Organo di controllo e vigilanza solleciterà l'affidatario a procedere per la sistemazione dell'area entro un termine massimo di 10 giorni. In caso di inadempimento si provvederà a revocare l'assegnazione con conseguente rimozione di eventuali targhe apposte.

Eventuali danni provocati durante l'esecuzione degli interventi dovranno essere prontamente comunicati all'Amministrazione Comunale e ripristinati dal gestore secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa.

### **ART.5 Destinazione dell'area**

Non è permesso l'uso privatistico o esclusivo dell'area affidata al gestore che, ovviamente, rimane pubblica e fruibile da tutti.

### **ART.6 Obblighi a carico del Comune**

Con la stipula del presente atto il Comune:

- mette a disposizione l'area;

- si impegna ad autorizzare e fornire, ove ne esistano le condizioni, l'installazione di una targa informativa presso i luoghi presi in carico secondo le dimensioni ed i materiali individuati dalla medesima Amministrazione;
- controlla e verifica dell'adempimento degli obblighi del gestore.

#### **ART.7 Responsabilità per danni a persone o cose**

Rimane a carico del gestore ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose in relazione all'attività realizzata e svolta.

È fatto obbligo al gestore la stipula di una specifica copertura assicurativa contro infortuni, rischi e responsabilità civile contro terzi per il personale impegnato nella realizzazione dell'intervento

#### **ART.8 Durata**

1. La convenzione, per le aree che rimangono a valenza pubblica, ha durata pari a \_\_\_\_\_ (minima di due anni e massima di cinque anni) ed è rinnovabile alla scadenza, con apposito atto, per un periodo uguale, previa attestazione di regolarità del Settore Ambiente.
2. L'Amministrazione comunale, in relazione alle proprie scelte, può, motivandone le ragioni, interrompere la gestione di un intervento, con effetto dal mese successivo a quello in cui è stato adottato l'atto di revoca della convenzione. La convenzione può inoltre essere interrotta per mancato rispetto della stessa da parte del soggetto convenzionato, come riportato all'art. 4.
3. La convenzione, per le aree residuali e prive di interesse pubblico affidate a privati ad uso esclusivo, può prevedere una durata di cinque anni.

#### **ART. 9 Sub concessione**

Il Gestore non potrà dare in sub concessione, né parziale né totale, le aree prese in convenzione, pena la risoluzione della stessa.

#### **ART.10 Risoluzione della convenzione**

La risoluzione della convenzione può essere promossa:

- in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione da parte del gestore debitamente accertato e notificato;
- per scelte dell'Amministrazione così, come previsto all'art. 9
- in caso di rinuncia scritta da parte del gestore per documentata impossibilità sopravvenuta ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla convenzione.

### **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **ART. 11 Vigilanza e Sanzioni**

1. L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale, inoltre tutte le Forze di Polizia sono tenute a far rispettare il presente Regolamento.
2. I trasgressori alle norme contenute nel regolamento e nella presente convenzione sono ammessi a pagare secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per le sanzioni previste dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. .
3. Nei casi di violazione delle disposizioni del Regolamento per i quali non è previsto esplicitamente la sanzione, sarà applicato un importo da € 25,00 a € 100,00 , fermo restando:
  - a) le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
  - b) il diritto dell'Amministrazione comunale a ottenere il risarcimento del danno;
  - c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

4. Le sanzioni comminate ai sensi del regolamento vigente saranno vincolate alla costituzione di un fondo destinato alla valorizzazione del decoro urbano.

**ART. 12 Foro competente**

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'osservanza della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti quale bonaria definizione; in caso di mancata conciliazione, è competente il Foro di Benevento.

Letto, approvato sottoscritto, li \_\_\_\_\_

Il Gestore

\_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione Comunale

\_\_\_\_\_